

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4677

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO E *AD INTERIM*
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(GORIA)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

(PANDOLFI)

COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(ZAMBERLETTI)

E COL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

(DE VITO)

Conversione in legge del decreto-legge 2 giugno 1987, n. 213, recante misure urgenti per la regione Calabria riguardanti la sistemazione idrogeologica e forestale, il trasferimento di taluni centri abitati, l'adeguamento antisismico di edifici pubblici e le Università, nonché interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nella stessa regione Calabria e in Sardegna

Presentato il 3 giugno 1987

ONOREVOLI DEPUTATI! — Da recenti studi della Commissione delle Comunità europee, in cui viene evidenziata la posizione relativa della Calabria rispetto alle altre regioni d'Europa, la stessa risulta, in base ai diversi indicatori socio-economici, agli ultimi posti della graduatoria ed in particolare il reddito *pro-capite* è pari alla metà di quello medio delle altre regioni europee, mentre il suo tasso di disoccupazione è pari al doppio della media europea.

Inoltre la Calabria presenta un tasso di attività di cinque punti inferiore rispetto a quello medio nazionale, mentre il tasso di disoccupazione è superiore di oltre 6 punti percentuali.

La struttura per settori è ancora quella caratteristica di aree in via di sviluppo, con una quota di occupazione agricola ed una quota di occupazione nelle costruzioni pressoché doppie rispetto a quelle nazionali.

Molto simile è invece la quota relativa ai servizi, con la conseguenza che è la quota della occupazione nell'industria in senso stretto (per lo più industria manifatturiera) a risultare fortemente sottodimensionata in quanto costituisce circa un terzo del valore medio (9,6 per cento rispetto a 26,5 per cento).

Inoltre il divario tra questa e le altre regioni, comprese quelle del Mezzogiorno, si è ulteriormente accentuato, in questi ultimi anni, anche a causa del blocco dei finanziamenti degli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Al fine di avviare lo sviluppo della regione, il 26 ottobre 1984 il Governo ha presentato al Parlamento un piano organico di interventi, sia sul territorio, prevedendo interventi idrogeologici, di rico-

struzione e valorizzazione economica del patrimonio boschivo, sia per lo sviluppo economico, inserendo un sistema di incentivi atti a stimolare l'insediamento di nuove iniziative industriali.

Il disegno di legge sopra citato, già approvato dal Senato ed attualmente all'esame della Camera (atto n. 3197) prevede investimenti, per il periodo di nove anni, per complessivi 4.213 miliardi di lire, dei quali una quota consistente pari a 3.170 miliardi di lire è riservata alla realizzazione di interventi idrogeologici, forestali e infrastrutturali.

La copertura finanziaria dell'onore previsto nel decreto-legge, pari a lire 650 miliardi per il 1987, è assicurata utilizzando le disponibilità tuttora esistenti sull'accantonamento relativo al fondo speciale di conto capitale per l'anno 1986, pari a lire 500 miliardi, e per 150 miliardi a carico del medesimo fondo per l'anno 1987.

L'articolo 1 risponde all'esigenza di assicurare, nelle more dell'approvazione del predetto disegno di legge, la continuazione degli interventi idrogeologici e forestali, in particolare nei settori della silvicoltura, della tutela del patrimonio forestale, della difesa del suolo, della sistemazione idraulico-forestale e delle altre attività previste dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 654, nonché all'esigenza di assicurare, nel contempo, il lavoro a circa 25.000 operai idraulico-forestali impiegati nella realizzazione di tali opere.

L'erogazione del contributo di lire 320 miliardi è solo una quota della spesa complessiva sostenuta, nel 1986, da parte della regione Calabria, la quale provvede anche con fondi propri e della Comunità europea.

L'articolo 10 del disegno di legge, atto Camera n. 3197, destina inoltre lire 220 miliardi al completamento del trasferimento dei centri abitati nei comuni di Cardinale, Centrache, Fabrizia, Nardodipace, San Lorenzo Bellizzi, Cardeto, Careri e Roghudi, distrutti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973. È altrettanto noto che i relativi cantierilavori sono fermi da circa tre anni per assoluta carenza di finanziamenti e con conseguenti aggravii di costi dovuti per un verso a revisione prezzi e fermo cantiere e per altro verso alla collocazione in cassa integrazione guadagni dei circa 1.000 lavoratori interessati.

Attesa l'importanza che l'argomento riveste sotto il profilo economico, sociale, occupazionale e del mantenimento dell'ordine pubblico, è stato previsto all'articolo 2 un contributo speciale di lire 180 miliardi per finanziare tali spese.

Con l'articolo 3 si stanziavano lire 80 miliardi a favore delle Università calabresi, già previsti nel disegno di legge sulla Calabria.

Infatti, i 40 miliardi di lire a favore dell'Università degli studi di Calabria, istituita con legge 12 marzo 1968, n. 442, sono destinati a finanziare la realizzazione di progetti inerenti alla sede universitaria e all'annesso centro residenziale, nonché a fronteggiare le spese per arredamenti ed attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e scientifica.

È indubbio che la mancata realizzazione delle opere occorrenti alla sede universitaria, sia residenziale che dipartimentale, ne abbia frenato lo sviluppo e la capacità di ricerca.

All'Università di Reggio Calabria, istituita con legge n. 590 del 1982 senza assegnazioni di fondi di primo impianto, nonché alla sede decentrata di Catanzaro sono assegnati 40 miliardi di lire per nuove strutture.

È quindi indispensabile porre in grado l'Università di conseguire, a breve termine, adeguati livelli di funzionalità, che

rendano possibile l'esplicitazione delle specificità di facoltà ad elevato contenuto tecnologico, che debbono misurarsi con tutti i problemi posti dai rapidi processi di innovazione, e di raggiungere, anche attraverso una attenta programmazione edilizia, condizioni di equilibrio rispetto ad obiettivi realistici.

Infine, per fare fronte ai più urgenti interventi di adeguamento antisismico sugli edifici pubblici nella regione Calabria e per la formulazione di un programma operativo di adeguamento sismico degli edifici e delle infrastrutture site nelle zone ad alto rischio sismico nella regione stessa, è autorizzata con l'articolo 4 la spesa di lire 70 miliardi. Tale somma affluisce sul Fondo per la protezione civile e il Ministro per il coordinamento della protezione civile viene autorizzato a provvedere con proprie ordinanze.

L'eccezionale e prolungata gelata verificatasi in Calabria nel periodo dal 1° al 15 marzo 1987 ha provocato ingenti danni all'agrumicoltura che, com'è noto, costituisce una delle componenti fondamentali dell'economia agricola della regione, con una cospicua percentuale di incidenza sul prodotto lordo vendibile e con ripercussioni negative sui connessi settori della lavorazione, trasformazione e commercializzazione.

I danni stimati dalla regione Calabria ammontano, per le produzioni perdute, a lire 32 miliardi e, per le strutture arboree, a lire 136 miliardi. Risulta interessata gran parte della superficie regionale investita ad agrumeti con la previsione che oltre il 30 per cento degli alberi danneggiati debba essere reimpiantato.

Per fronteggiare gli effetti dannosi delle gelate sono necessari, in aggiunta alle misure apprestate dalla normativa fondamentale sul Fondo di solidarietà nazionale, interventi di carattere speciale idonei a salvaguardare la ripresa economica delle zone agricole interessate.

A fronte dei danni alle produzioni la legge 15 ottobre 1981, n. 590, modificata ed integrata dalla legge 13 maggio 1985,

n. 198, prevede le seguenti provvidenze dirette a riequilibrare i bilanci economici aziendali:

contributo o prestito quinquennale, o cumulo di contributo e prestito, per il recupero dei costi di produzione, ivi compreso il lavoro del coltivatore, non più realizzabili attraverso la vendita dei prodotti;

prestito quinquennale a tasso di particolare agevolazione per le necessità della conduzione dell'anno in corso e di quello successivo, tenendo conto dei ricavi mancati a causa dei danni, ed eventualmente anche per la estinzione delle passività derivanti da prestiti annuali e da rate in scadenza di prestiti pluriennali;

proroga fino a 24 mesi del pagamento delle rate in scadenza derivanti da operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento, e successivo prestito ad ammortamento quinquennale per il pagamento del debito prorogato e relativi interessi;

sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nei 12 mesi successivi al verificarsi dell'evento;

agevolazione fiscale, prevista dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in caso di perdita di almeno il 30 per cento della produzione ordinaria del fondo.

A fronte dei danni alle strutture arboree, che si concretizzano in una perdita di investimenti, con conseguente perdita di produzione in più anni successivi, la normativa richiamata prevede la concessione di mutui e, in alternativa, di contributi per la ricostituzione o riconversione delle strutture stesse. L'aiuto contributivo massimo è graduato in ragione del 50 per cento per le grandi aziende, del 65 per cento per le medie aziende e dell'80 per cento per le piccole aziende. In relazione alle mancate produzioni nel periodo improduttivo degli alberi reimpiantati, possono ottenersi anche agevolazioni fiscali.

In relazione alla particolare natura ed incidenza dei danni causati dalle gelate in Calabria, l'articolo 5 prevede, oltre all'applicazione degli interventi sul Fondo di solidarietà nazionale, misure specificamente mirate al risanamento del comparto produttivo colpito.

Gli interventi speciali sono previsti nei commi 2 e seguenti dell'articolo 5, per quanto riguarda le gelate verificatesi in Calabria.

Il comma 2 prevede per la ricostituzione, per la riconversione colturale degli impianti arborei, nonché per la ricostituzione dei vivai la concessione di mutui della durata di 15 anni, anziché di 10, in considerazione della specializzazione della coltura, in alternativa o in combinazione alla concessione dei contributi secondo le aliquote ordinarie.

Il comma 3 prevede, per il reimpianto degli agrumeti, le stesse agevolazioni creditizie e contributive, con una direttiva di intervento intesa al conseguimento degli obiettivi del « Piano agrumi », approvato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 30 dicembre 1983, in attuazione del regolamento comunitario n. 2511/69, modificato dal regolamento n. 1204/82. In tal modo potrà essere attuata, in sede di ripristino degli agrumeti distrutti, la riconversione varietale rispondente alle esigenze del mercato degli agrumi.

Si stabilisce, inoltre, quanto alla organizzazione degli interventi, che le azioni di riconversione varietale, nonché quelle di riconversione colturale verso altre specie, giudicate più adatte, siano effettuate in base a programmi di riordinamento produttivo approvati dalla regione per zone omogenee, sentite le associazioni dei produttori ortofrutticoli ed agrumari.

Al riguardo, si ricorda che, secondo la procedura stabilita nel « Piano agrumi », le regioni attuano le misure contenute nel piano stesso avvalendosi della collaborazione delle organizzazioni dei produttori agricoli e delle loro unioni.

Si concede, altresì, un aiuto complementare così da compensare le perdite di produzione previste per i prossimi anni,

considerate per un periodo massimo di 5 anni in caso di reimpianto di nuova varietà di agrumi e per un periodo massimo di 3 anni in caso di ricostituzione mediante potatura delle branche primarie e secondarie. L'aiuto per ettaro riconvertito o ricostituito corrisponde all'equivalente di 2.200 ECU all'anno in base al parametro stabilito dall'articolo 1, paragrafo 3, punto 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 1204, del 18 maggio 1982.

Il comma 4 tiene conto della riduzione dell'attività produttiva degli impianti cooperativi di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione degli agrumi per effetto delle riduzioni di conferimento non inferiore al 30 per cento rispetto alla media delle precedenti tre campagne agrumarie e prevede, a sostegno del mantenimento dell'impianto, un aiuto complementare commisurato alla percentuale di riduzione di conferimento, prendendo a base l'importo corrispondente al 50 per cento delle spese di gestione riconosciute per il triennio 1984-1986.

Il comma 5 prende in considerazione la ripercussione degli effetti delle gelate nei prossimi anni, dovendosi necessariamente attendere l'entrata in produzione degli alberi reimpiantati o ricostituiti, nonché la possibilità che la mancata o minore produzione di agrumi riscontrata incida sui bilanci aziendali, determinando una perdita di almeno il 30 per cento del prodotto lordo vendibile dell'azienda rispetto al prodotto lordo vendibile medio riscontrato nel triennio anteriore all'evento. In tal caso viene prevista la sospensione del pagamento dei contributi agricoli unificati, estendendosi l'agevolazione prevista dall'articolo 5 della legge n. 590 del 1981 per il caso di danno a frutti pendenti non inferiore alla perdita del 35 per cento del prodotto lordo vendibile.

I commi 6 e 7 riconoscono, in favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici del rilevamento dei comuni colpiti dalle gelate, nonché dei piccoli co-

loni e dei compartecipanti delle aziende danneggiate il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse al numero di giornate lavorative attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 1986.

Il comma 8 prevede, per l'anno 1987, la concessione, a domanda, del trattamento sostitutivo della retribuzione, previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato in forza presso le aziende che hanno subito danni dalle gelate, anche in deroga al requisito minimo occupazionale previsto dall'ultimo comma dell'articolo 8 della menzionata legge n. 457 del 1972.

Il comma 9 tiene conto del ruolo esercitato in Calabria dalle società finanziarie pubbliche, in particolare da quelle indicate nell'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, estendendo, in caso di applicazione dell'articolo 8 della legge n. 198 del 1985, la concessione della proroga delle rate in scadenza derivanti dalle operazioni di finanziamento delle dette società finanziarie.

L'articolo 6 è parimenti mirato a fronteggiare la drammatica situazione determinatasi in Sardegna in conseguenza della eccezionale siccità che ha colpito la regione nel periodo dal settembre 1986 all'aprile 1987. La straordinaria scarsità delle precipitazioni e la loro irregolare distribuzione sul territorio dell'isola hanno determinato il depauperamento dei bacini idrici e l'abbassamento di livelli di falda, con prospettive di inevitabili, drammatici razionamenti anche di acqua potabile. Si profila, quindi, una situazione di gravissimo pregiudizio per le colture in atto e l'impossibilità di intraprendere quelle estive.

L'eccezionale siccità non ha consentito la normale fienagione ed ha determinato una scarsità di produzione di mangimi e di foraggi che rischia di pregiudicare irrimediabilmente la sopravvivenza stessa degli allevamenti zootecnici, che tanta parte hanno nella vita economica della regione.

Con l'articolo 6 del proposto provvedimento legislativo si ribadisce, innanzitutto, al comma 1, l'applicabilità della legge n. 590 del 1981, modificata dalla legge n. 198 del 1985, a favore delle aziende agricole, singole o associate, situate nelle zone della regione Sardegna colpite dalla eccezionale siccità.

In particolare, con il comma 2, viene prevista la concessione a prezzo agevolato, da stabilirsi da parte dell'autorità regionale, di cereali e foraggi ai produttori agricoli zootecnici ed alle imprese pastorali situate nelle zone, delimitate dalla regione Sardegna, nelle quali si sia verificato un danno alle produzioni cerealicole e foraggere non inferiore al 35 per cento della produzione lorda vendibile.

Il comma 3 stabilisce che la regione acquista i prodotti cerealicoli e foraggeri sulla base di apposito programma dei fabbisogni minimi necessari e li cede a prezzo agevolato in conformità ad un apposito piano di distribuzione predisposto dalla regione stessa. È altresì precisato che l'acquisto di detti prodotti non può essere effettuato nelle zone nelle quali si sia manifestata l'afta epizootica.

Il comma 4 prevede che la regione Sardegna possa avvalersi dell'AIMA per l'acquisto e la cessione a prezzo agevolato di foraggi e di cereali foraggeri, corrispondendo all'AIMA stessa la differenza fra il prezzo d'acquisto e quello di cessione. Sono, in tal caso, riconosciute all'AIMA le spese di trasporto ed accessori, nonché quelle eventuali di magazzinaggio e di riduzione di resa in peso.

Il comma 5 prevede esenzioni fiscali per le operazioni di acquisto da parte dell'AIMA, anche presso altri organismi di intervento CEE, e stabilisce altresì l'esenzione dall'imposta di bollo per le quietanze relative agli acquisti da parte dei soggetti interessati.

Il comma 6, infine, estende ai conduttori di aziende agricole zootecniche, pastorali e cerealicolo-foraggere, in quanto compatibili, le provvidenze previste dal precedente articolo 5 in favore delle cooperative che gestiscono impianti di raccolta, lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agrumari, nonché quelle previste per la sospensione del pagamento dei contributi agricoli unificati, per le prestazioni previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori agricoli dipendenti, per il trattamento sostitutivo delle retribuzioni e per la proroga della scadenza delle rate relative alle operazioni di finanziamento effettuate da società finanziarie pubbliche operanti nelle zone del Mezzogiorno.

Gli oneri di spesa conseguenti agli articoli 5 e 6 sono coperti con gli ordinari stanziamenti del Fondo di solidarietà nazionale, Fondo, com'è noto, a carattere permanente, la cui dotazione è determinata annualmente con gli strumenti di bilancio (commi 2, 3 e 4 dell'articolo 7).

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli da 1 a 4 è indicata nel comma 1 dell'articolo 7 del presente decreto del quale si richiede la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 giugno 1987, n. 213, recante misure urgenti per la regione Calabria riguardanti la sistemazione idrogeologica e forestale, il trasferimento di taluni centri abitati, l'adeguamento antisismico di edifici pubblici e le Università, nonché interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nella stessa regione Calabria e in Sardegna.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

DECRETO-LEGGE 2 GIUGNO 1987, N. 213

PAGINA BIANCA

Decreto-legge 2 giugno 1987, n. 213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 1987 ().*

Misure urgenti per la regione Calabria riguardanti la sistemazione idrogeologica e forestale, il trasferimento di taluni centri abitati, l'adeguamento antisismico di edifici pubblici e le Università, nonché interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nella stessa regione Calabria e in Sardegna

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediate misure per la regione Calabria riguardanti la sistemazione idrogeologica e forestale, il trasferimento di taluni centri abitati, le Università, l'adeguamento antisismico di edifici pubblici, nonché di disporre interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nella medesima regione ed in Sardegna;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste, per il coordinamento della protezione civile e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. È autorizzata la spesa di lire 320 miliardi a titolo di contributo speciale alla regione Calabria, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sulle spese dalla medesima sostenute nel 1986 per il proseguimento delle attività previste dalla legge 12 ottobre 1984, n. 664.

2. L'erogazione della somma di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione al Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato, della dichiarazione del presidente della giunta regionale

(*) V. inoltre il successivo Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 1987.

prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87.

3. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può avvalersi, d'intesa con la regione Calabria, di un contingente di lavoratori idraulico-forestali da impiegare, previo ciclo addestrativo, per le esigenze della protezione civile.

ARTICOLO 2.

1. Per far fronte alla copertura degli oneri connessi al trasferimento dei centri abitati nei comuni di Cardinale, Centrache, Fabrizia, Nardodipace, San Lorenzo Bellizzi, Cardeto, Careri e Roghudi, distrutti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973, è concesso alla regione Calabria un contributo speciale di lire 180 miliardi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

ARTICOLO 3.

1. A favore dell'Università degli studi della Calabria sono stanziati lire 40 miliardi per la realizzazione di opere relative all'edilizia universitaria, ivi compresa quella residenziale, e per le spese per arredamenti ed attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e scientifica.

2. Per la realizzazione di nuove strutture a favore dell'Università degli studi di Reggio Calabria e della sede decentrata di Catanzaro e per le spese per arredamenti ed attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e scientifica viene stanziata la somma complessiva di lire 40 miliardi.

3. Le predette somme sono utilizzate dalle citate Università secondo le modalità stabilite dalla legge 6 marzo 1976, n. 50.

ARTICOLO 4.

1. Per far fronte ai primi urgenti interventi di adeguamento antisismico sugli edifici pubblici nella regione Calabria e per la formulazione di un programma operativo di adeguamento antisismico degli edifici e delle infrastrutture site nelle zone ad alto rischio sismico nella stessa regione è autorizzata la spesa di lire 70 miliardi che affluisce sul Fondo per la protezione civile, istituito con l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive integrazioni.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, provvede, con proprie ordinanze, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

ARTICOLO 5.

1. A favore delle aziende agricole, singole o associate, situate nelle zone delle regione Calabria colpite dalle gelate nel periodo dal 1° al 15 marzo 1987, si applicano le provvidenze di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, modificata dalla legge 13 maggio 1985, n. 198, con le modificazioni ed integrazioni di cui ai successivi commi.

2. Per la ricostituzione mediante potatura degli agrumeti danneggiati, ivi comprese le piantagioni di pompelmo, nonché per la loro riconversione colturale e per la ricostituzione dei vivai, è autorizzata la concessione di mutui della durata di 15 anni, con preammortamento quinquennale, al tasso agevolato stabilito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985, o la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739.

3. Per il reimpianto degli agrumeti di cui al comma 2, che risultino distrutti, si applicano le agevolazioni di cui al comma 2, con l'osservanza delle disposizioni emanate con il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 30 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 25 gennaio 1984, relativo all'attuazione del regolamento CEE n. 2511/69 del Consiglio in data 9 maggio 1969, modificato dal regolamento CEE n. 1204/82 del Consiglio in data 18 maggio 1982. Le operazioni individuali e collettive di ricostituzione mediante il reimpianto nonché quelle di riconversione colturale sono eseguite secondo programmi di riordinamento produttivo approvati dalla regione per zone omogenee, sentite le associazioni dei produttori ortofrutticoli ed agrumari. Per la ricostituzione mediante reimpianto è concesso, altresì, un aiuto complementare nella misura di lire 3,5 milioni annui ad ettaro, per un periodo di 5 anni, per le operazioni di reimpianto, e di lire 2,5 milioni annui ad ettaro, per un periodo di 3 anni, per le operazioni di ricostituzione mediante potatura straordinaria.

4. Gli organismi cooperativi che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione di agrumi, ivi compresi i pompelmi, che abbiano avuto una riduzione di conferimenti di agrumi non inferiore al 30 per cento della media delle tre campagne agrumarie precedenti l'evento calamitoso di cui al comma 1, possono beneficiare per una sola volta di un aiuto complementare, corrispondente alla percentuale di riduzione dei conferimenti, calcolato sul 50 per cento della media annua delle spese di gestione sostenute nel triennio 1984-1986, riconosciute dal competente organo regionale.

5. Qualora nella campagna 1987-1988 si verifichi la permanenza degli effetti negativi delle gelate sulla produzione agrumicola, consistente nella perdita di almeno il trenta per cento del prodotto lordo vendibile dell'azienda rispetto alla produzione media riferita al triennio precedente al verificarsi dell'evento di cui al comma 1, e fino a quando perdurino tali effetti, le aziende agrumicole, singole od associate, assuntrici di manodopera nonché le aziende agrumicole colti-

vatrici dirette, mezzadrili e coloniche ubicate nei territori delimitati dalla regione, possono beneficiare, previa presentazione dell'attestazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, e successive modificazioni ed integrazioni, della sospensione del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. I contributi sospesi sono recuperati ratealmente nell'arco del quinquennio successivo a ciascun periodo di sospensione, con applicazione del tasso di interesse legale.

6. A favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici di rilevamento dei comuni siti nelle aree colpite dagli eventi di cui al comma 1 e dipendenti dalle aziende agricole con produzione frutticola e agrumicola, ivi compresa quella di pompelmo, superiore al 50 per cento della produzione lorda globale aventi titolo alle provvidenze di cui all'articolo 5 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, così come sostituito dall'articolo 5 della legge 13 maggio 1985, n. 198, è riconosciuto per l'anno 1987 il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse ad un numero di giornate lavorative non inferiore a quelle attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 1986.

7. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti delle aziende di cui al comma 6.

8. Per l'anno 1987, a favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato in forza presso le aziende di cui ai commi 6 e 7 alla data del verificarsi dell'evento, è concesso, a domanda, il trattamento sostitutivo della retribuzione previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni, in deroga al requisito minimo occupazionale previsto dall'ultimo comma del medesimo articolo 8.

9. Le disposizioni dell'articolo 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, sono estese ai finanziamenti concessi da società finanziarie pubbliche operanti nei territori del Mezzogiorno per le esigenze di gestione e di miglioramento delle aziende agricole danneggiate.

ARTICOLO 6.

1. A favore delle aziende agricole, singole o associate, comprese quelle agro-pastorali, situate nelle zone della regione Sardegna colpite da eccezionale siccità nel periodo compreso tra il settembre 1986 e l'aprile 1987, si applicano le provvidenze di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, modificata dalla legge 13 maggio 1985, n. 198, con le modificazioni ed integrazioni di cui ai successivi commi.

2. A favore dei produttori agricoli zootecnici, con preferenza ai coltivatori diretti, e delle imprese pastorali situate nelle zone, delimitate dalla regione Sardegna, nelle quali, a causa dell'eccezionale siccità di cui al comma 1, si siano verificate perdite nelle produzioni cerealicole e foraggere non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile, sono concessi a prezzo agevolato quantitativi di

foraggi e di cereali foraggeri occorrenti all'alimentazione del bestiame per un periodo di tempo non superiore a mesi 12. Il prezzo massimo di acquisto dei predetti foraggi e cereali foraggeri è determinato con decreto del presidente della giunta regionale, sentite le competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. La regione Sardegna, sulla base di apposito programma dei fabbisogni minimi necessari, è autorizzata ad acquistare sul mercato foraggi e cereali foraggeri destinati ad uso zootecnico per cederli, in conformità ad un apposito piano di distribuzione dalla stessa predisposto, al prezzo agevolato di cui al comma 2, ai conduttori di aziende agricole zootecniche ed alle imprese pastorali di cui al medesimo comma 2. L'acquisto non può essere effettuato in zone interessate da afta epizootica.

4. Per l'acquisto e la cessione di cui al comma 3, la regione Sardegna può avvalersi dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA). In tal caso, la regione corrisponde all'AIMA la differenza tra il prezzo d'acquisto dei prodotti cerealicoli e foraggeri e quello di cessione ai predetti conduttori di aziende agricole zootecniche ed alle imprese pastorali. All'AIMA sono riconosciuti le spese di trasporto ed accessori ed eventualmente di magazzino e calo.

5. L'eventuale acquisto di foraggi o cereali foraggeri da parte dell'AIMA, anche presso altri organismi di intervento della CEE, è esente da ogni onere fiscale, ivi comprese le tasse di registrazione e bollo afferenti ai contratti all'uopo necessari. L'acquisto effettuato dai conduttori di aziende agricole zootecniche e dalle imprese pastorali all'uopo autorizzati dal competente organo regionale è esente dall'imposta di bollo per quietanza.

6. Le provvidenze di cui ai commi dal 4 al 9 del precedente articolo 5 si applicano, in quanto compatibili, ai conduttori di aziende agricole zootecniche, pastorali e cerealicolo-foraggere.

ARTICOLO 7.

1. All'onere di lire 650 miliardi derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 si provvede, quanto a lire 500 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Interventi a favore della regione Calabria », e, quanto a lire 150 miliardi, mediante corrispondente riduzione del medesimo capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando il medesimo accantonamento.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 è concesso alla regione Calabria un contributo straordinario di lire 75 miliardi per l'anno 1987, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590. Per gli anni successivi, sulla base degli effettivi fabbisogni dimostrati dalla regione, il Ministero dell'agricoltura e foreste, in

sede di ripartizione annuale delle disponibilità del Fondo predetto, può concedere ulteriori contributi per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, nel limite complessivo di 50 miliardi.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 6 è concesso alla regione Sardegna un contributo straordinario di lire 25 miliardi per l'anno 1987, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 5 e del comma 6 dell'articolo 6, valutati complessivamente in lire 20 miliardi per l'anno 1987, sono posti a carico delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

5. Le somme indicate nei commi 2, 3 e 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente iscritte sui pertinenti capitoli di spesa.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 8.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1° aprile 1987, n. 127.

ARTICOLO 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1987.

COSSIGA

FANFANI — GORIA — PANDOLFI —
ZAMBERLETTI — DE VITO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI.